



Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27/12/1997, n.449 e s. m. i.

CAPO I

- NORME GENERALI -

Art. 1

OGGETTO, REQUISITI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre, n. 449 e del D.M. 11 febbraio 1998, pubblicato nella G.U. n. 84 del 10 aprile 1998.
2. Possono essere titolari dei assegni Dottori di Ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico- professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli Enti Pubblici e le Istituzioni di Ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, l'E.N.E.A. e l'A.S.I.
3. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni saranno indicati specificatamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
4. L'Università istituisce gli assegni per far fronte alle esigenze delle attività di ricerca svolte nei Dipartimenti e nei Centri interdipartimentali (di seguito denominate "Strutture di ricerca") e ne dispone la ripartizione fra le aree scientifico-disciplinari in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dall'Ateneo.
5. Gli assegni sono conferibili mediante stipula di contratti di diritto privato che definiscono la natura e i termini della collaborazione, le condizioni per la conferma annuale e per il loro rinnovo, nonché il relativo trattamento economico. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 2

DURATA E RINNOVO

1. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare dell'assegno ha usufruito della borsa di studio per il dottorato di ricerca presso questa sede o altre sedi universitarie.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso e stabilisce le modalità e le procedure dell'eventuale rinnovo.
3. Il rinnovo dell'assegno previo parere del Senato Accademico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione previa approvazione del Consiglio di Dipartimento presso il quale l'assegnista ha svolto l'attività di ricerca su proposta motivata del docente responsabile



- dell'attività scientifica e a seguito di valutazione dell'attività svolta e del giudizio della Commissione preposta alla valutazione dell'attività degli assegnisti di cui al successivo art. 7;
4. Per quanto attiene i contratti aventi durata pluriennale, si procede con cadenza annuale al giudizio di conferma, secondo le procedure indicate al successivo art. 4, comma 3. Qualora tale giudizio abbia esito negativo il contratto si intende automaticamente sciolto.
 5. In caso di mancato rinnovo o di mancata conferma annuale, il titolare del contratto ha facoltà di chiedere il riesame degli atti presentando istanza motivata al Senato Accademico che delibera in via definitiva.

Art. 3

IMPORTO DELL'ASSEGNO

L'importo lordo degli assegni di ricerca è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, in una somma compresa tra un minimo di 16.138 Euro ed un massimo di 19.367 Euro. Tale importo che si intende al netto degli oneri a carico dell'Ateneo ed al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del citato DM e s.m.i.

Nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione, il Consiglio di Amministrazione può stabilire una graduale progressione dell'importo medesimo, entro i limiti indicati nel precedente comma.

Art. 4

DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DEGLI ASSEGNI

1. I titolari degli assegni sono tenuti ad assicurare la loro collaborazione alle attività di ricerca secondo quanto indicato nel bando di concorso e sotto la guida di un docente responsabile nominato dal Consiglio della Struttura di ricerca. Essi possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti lo svolgimento delle tesi di laurea.
2. I compiti attribuiti ai titolari degli assegni devono avere riguardo ad attività di ricerca e non possono assolvere compiti di docenza.
3. Ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, i titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi delle strutture e delle attrezzature della Struttura di ricerca presso la quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della Struttura di ricerca, nonché all'esterno di essa, ove espressamente autorizzato dal responsabile dell'attività scientifica del titolare dell'assegno.
4. Nel caso in cui l'assegno abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non superiore ad un anno, nell'arco di un biennio, presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendo una specifica attestazione. Il Consiglio della Struttura delibera in merito alla concessione del nulla osta, su proposta del docente responsabile, a condizione che la suddetta attività sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni Nazionali o stranieri utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari degli assegni da svolgersi presso Università o Enti di ricerca.



5. Oltre a quanto previsto all'art. 2, comma 4, il contratto può essere risolto, nei casi di gravi inadempienze, con delibera del Consiglio della Struttura, su proposta motivata del Responsabile scientifico, sentito l'interessato. I contratti devono comunque prevedere la risoluzione immediata del rapporto nei seguenti casi:
 - a. Ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
 - b. Ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a dieci giorni;
 - c. Grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo art. 5.

Art. 5

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA DEI TITOLARI DEGLI ASSEGNI E PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEI COMPITI LORO ASSEGNATI

Il Consiglio della struttura di ricerca presso la quale il titolare degli assegni deve svolgere la sua attività individua, per ogni titolare di assegni, un professore di ruolo quale responsabile delle attività di ricerca sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate.

Art. 6

DIVIETO DI CUMULO, INCOMPATIBILITÀ E INTERRUZIONI

1. L'assegno è personale. I beneficiari non possono cumularlo con proventi di attività professionali o rapporti di lavoro svolti in modo continuativo. Pertanto, per tutta la durata dell'assegno, è inibito l'esercizio di attività libero-professionali o lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro sia coordinati che subordinati.
2. I titolari di assegni possono essere titolari di contratto di insegnamento nell'Università e possono far parte delle commissioni d'esame di profitto nella qualità di cultori della materia. I titolari di assegni di ricerca e di contratto di insegnamento possono frequentare i Corsi di Dottorato di ricerca senza borsa di studio.
3. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti i titolari di assegno possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio della Struttura, sentito il parere del responsabile dell'attività di ricerca, a condizione che l'attività:
 - a) sia eccezionale e di breve durata;
 - b) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
 - c) in relazione alle attività svolte non rechi, comunque, pregiudizio all'Ateneo.



Art. 7

CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

1. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, al Direttore di Dipartimento una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile Scientifico.
2. Il Consiglio di Dipartimento provvederà a trasmettere alla Commissione di Ateneo per il Controllo e la Valutazione il parere espresso sull'attività svolta dall'assegnista e l'eventuale proposta di rinnovo. La Commissione di Ateneo, valutati i risultati, l'assiduità e l'operosità dell'assegnista, formula il giudizio sull'attività svolta e sull'eventuale rinnovo.
3. La delibera di approvazione dell'attività e dell'eventuale rinnovo, previa verifica della relativa copertura finanziaria, è adottata dal C.d.A. acquisito il parere del S.A.

Art. 8

TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO

1. Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art.4 della Legge 13 agosto '84, n. 476 e s. m. i., nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art.2, commi 26 e ss., della Legge 8 agosto '95, n.335 e s. m. i.
2. L'Università e le Strutture di ricerca provvedono alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 9

PROGRAMMAZIONE, RIPARTIZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI ASSEGNI

Ai fini dell'attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento degli assegni, il Senato Accademico, ogni anno, su proposta motivata delle Strutture di ricerca, determina il numero, la durata, l'importo degli assegni, nonché la natura della collaborazione nell'ambito di specifici programmi di ricerca. Tutto ciò, tenuto tra l'altro conto delle assegnazioni ministeriali, dei fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio dell'Ateneo. Il Senato Accademico individua, altresì le strutture di ricerca alle quali attribuire gli assegni di cui al presente regolamento.

1. Il Senato Accademico ripartisce fra le Strutture di ricerca i fondi messi a disposizione dal MIUR integrati dalla quota obbligatoria a carico dell'Ateneo, nonché altri eventualmente destinati a tal fine dagli Organi dell'Ateneo, tenuto conto del numero di docenti e ricercatori esistenti nei settori scientifico-disciplinari costituenti dette aggregazioni, delle esigenze correlate a specifici progetti di ricerca ritenuti di grande interesse e rilevanza per l'Ateneo, nonché delle esigenze di incremento della ricerca scientifica in quei settori che l'Ateneo ha riconosciuto di estrema importanza per le sue prospettive di sviluppo sia nel campo scientifico che in quello didattico, in coerenza con i piani di sviluppo dell'Ateneo;
2. A integrazione degli assegni ripartiti secondo i criteri di cui al precedente comma le Strutture di ricerca possono attivare altri assegni per la collaborazione ad attività di ricerca nel rispetto delle procedure concorsuali previste dal presente regolamento, assicurando la copertura di spesa su propri capitoli di bilancio e dandone preventiva comunicazione al Senato Accademico.



3. I consigli di Facoltà possono utilizzare somme derivanti dalle economie di bilancio per attivare assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a favore delle Strutture di ricerca.

Art. 10

FINANZIAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, in sede di approvazione del bilancio di previsione, individua su apposito capitolo di spesa la somma da destinare annualmente al finanziamento degli assegni, comprensiva della quota MIUR, di eventuali altri stanziamenti deliberati sui bilanci dei Centri autonomi di gestione dell'Ateneo e di contributi derivanti da soggetti esterni.

C A P O II **SELEZIONI**

Art. 11

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI

Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni, il Consiglio della Struttura di ricerca deve produrre una relazione motivata circa la richiesta del contratto o dei contratti di collaborazione, nella quale dovrà essere indicato, tra l'altro:

- a) Il progetto e/o i progetti di ricerca presso i quali si intende attivare il contratto di collaborazione;
- b) La natura della collaborazione richiesta e la prevista durata del contratto;
- c) I settori scientifico-disciplinari per i quali è ammessa la presentazione dei titoli da parte dei candidati.

Art. 12

REQUISITI

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o superato l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, o analogo titolo conseguito all'estero purché sia riconosciuto equipollente ai sensi della legislazione vigente, in settori attinenti all'area scientifica per la quale viene bandito l'assegno e i laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività scientifica, sempre che sia attinente all'area scientifica per il quale viene conferito l'assegno.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 13

SELEZIONE

1. La selezione è per titoli e colloquio.



2. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, previa individuazione da parte della Commissione di cui al successivo art. 15 dei criteri generali per la ripartizione del punteggio massimo disponibile, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati il 70% dei punti, mentre al colloquio sono riservati il 30% dei punti. Sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di titolarità di borse di studio per attività di ricerca post – dottorato e per attività di perfezionamento all'estero, nonché attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.
3. Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la conoscenza obbligatoria della lingua inglese ed eventualmente di altra lingua di uno dei paesi afferenti alla Unione Europea secondo quanto previsto dal singolo bando.
4. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, ai candidati giudicati idonei dalla Commissione, secondo l'ordine della graduatoria stessa.
5. La graduatoria è approvata con Decreto del Rettore, a seguito di verifica da parte del Senato Accademico della regolarità degli atti.
6. Nel caso di rinuncia, entro i primi sei mesi, da parte degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 19, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
7. Gli assegni sono conferiti mediante stipula di un contratto di diritto privato.
8. Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stipulato il contratto. L'inizio delle attività deve essere documentato mediante l'invio al Rettore di una dichiarazione rilasciata dal Direttore della Struttura di ricerca presso la quale l'interessato deve svolgere la propria attività. Il pagamento degli assegni per i vincitori è effettuato da Centro di gestione interessato, in più soluzioni, a seguito di una dichiarazione del Responsabile Scientifico attestante il regolare svolgimento della collaborazione nel periodo al quale si riferisce il pagamento.

Art. 14

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. In data successiva alla scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande, i Consigli delle Strutture di ricerca interessate procedono alla nomina delle Commissioni per ciascuna area disciplinare.
2. Le Commissioni sono composte da tre docenti/ricercatori di ruolo.
3. L'elettorato passivo è formato da tutti i professori di prima e di seconda fascia e dai ricercatori confermati dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari interessati alla ricerca per la quale viene attivato il contratto di collaborazione. Nel caso in cui la ricerca sia svolta in collaborazione con altri Atenei, l'elettorato passivo è esteso ai professori di tali atenei purché dotati dei requisiti di cui al presente comma.
4. L'elettorato attivo è composto dai Consigli delle strutture di ricerca dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, alle quali è attribuito il contratto di collaborazione.
5. Per l'elezione, si procede con votazione a scrutinio segreto. A parità di voti riportati, prevale il professore di prima fascia su quello di seconda fascia, nel caso di ulteriore parità prevale l'anzianità di ruolo, nel caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.
6. Nel caso di particolari esigenze di natura scientifico-disciplinari, su proposta dei Consigli delle strutture di ricerca interessate, i Consigli di Facoltà nell'ambito della loro autonomia



regolamentare possono deliberare, in deroga a quanto previsto al precedente comma 4, che l'elettorato attivo sia lo stesso Consiglio di Facoltà nella composizione ristretta ai professori e ai rappresentanti dei ricercatori.

7. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con Decreto del Rettore.
8. Assume la funzione di Presidente della Commissione il professore di prima fascia più anziano in ruolo, ovvero, qualora manchi, il professore di seconda fascia più anziano in ruolo.
9. Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato dichiarato idoneo e la graduatoria di merito.
10. La Commissione è tenuta a redigere apposito verbale al termine di ciascuna seduta.

Art. 15 PUBBLICITÀ

Del bando di selezione verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo [<http://www.unirc.it>] e mediante invio dello stesso ad altre Università e Centri di ricerca ed istituzioni potenzialmente interessate, nonché tutti gli altri mezzi deliberati dal Consiglio della Struttura interessata.

Art. 16 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo il facsimile allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Rettore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e dovranno essere presentate direttamente o con ogni mezzo probatorio ovvero a mezzo raccomandata postale. Le domande dovranno pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal bando di concorso.
2. Nelle domande dovrà essere autocertificato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di documentazione amministrativa, ovvero allegati alle domande i documenti comprovanti il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) La laurea richiesta, con l'indicazione della data e del voto conseguito, nonché delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto;
 - b) L'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Inoltre, alla domanda dovranno essere allegati:

- c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;
- d) fino ad un massimo di cinque pubblicazioni a stampa che il candidato ritiene utili ai fini della propria valutazione;
- e) curriculum della propria attività scientifica e professionale.

Art. 17 VALUTAZIONE

1. I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della determinazione della graduatoria, espressa in centesimi, come appresso indicato:



- a. Fino ad un massimo di 70 punti per i titoli, per l'attribuzione dei quali i criteri stabiliti dalla Commissione dovranno prevedere la seguente ripartizione fino ad un massimo di:
 - **20 punti per il dottorato di ricerca**
 - **10 punti per il voto di laurea**
 - **30 punti per le pubblicazioni pertinenti all'area scientifica relativa allo specifico concorso**
 - **5 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea ed altri titoli di studio post-laurea**
 - **5 punti per altri titoli aventi attinenza con l'attività di ricerca da svolgersi**
 - **fino ad un massimo di 30 punti per il colloquio, attraverso il quale la Commissione dovrà valutare l'attitudine alla ricerca nell'area scientifica.**
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione e verbalizzazione dei criteri, è effettuata prima del colloquio.
3. I risultati della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio.
4. Non sono ammessi al colloquio, e quindi dichiarati non idonei, i candidati che abbiano conseguito meno di 40/100 nella valutazione dei titoli.

Art. 18

COLLOQUIO E GRADUATORIA DI MERITO

1. La Commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi. Essa immediatamente prima dell'inizio di ciascun colloquio, formula i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame riportandoli nel verbale della seduta. Tali quesiti, in numero non inferiore a tre serie distinte, sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
2. L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere notificato ai singoli candidati a mezzo di raccomandata a. r. almeno venti giorni prima della data del colloquio stesso.
3. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.
4. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di punteggio è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.
5. Non sono considerati idonei i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60/100.

Art. 19

DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

1. Decadono dal diritto all'assegno di formazione scientifica e didattica coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuale differimento della data di inizio del periodo di godimento dell'assegno verrà consentito ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (D.Lgs. 26/03/2001 n.151 e s.m.i.).



2. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.

Art. 20

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il vincitore della selezione instaura con l'università un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa mediante un contratto di diritto privato. Tale rapporto non rientra in alcun modo né nella configurazione istituzionale della docenza universitaria del ruolo dei ricercatori universitari né in quella dei ruoli tecnico-scientifici e quindi non può avere nessun effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani. L'Università è rappresentata, per la firma del contratto, dal Direttore della Struttura di ricerca presso la quale il titolare degli assegni deve svolgere la sua attività.
2. Al termine del contratto, il titolare dell'assegno dovrà presentare una relazione sull'attività svolta contenente l'illustrazione dei risultati raggiunti, nonché le pubblicazioni che ne sono derivate. Tale relazione, accompagnata da un giudizio del Responsabile scientifico e debitamente vidimata dal Direttore della Struttura di ricerca presso la quale il titolare degli assegni ha svolto la sua attività, verrà trasmessa al Rettore, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione interna di cui all'art. 59 dello Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

**Testo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle
adunanze del 23 e 24 marzo 2010**